

Codice A1715A

D.D. 1 ottobre 2025, n. 840

DGR n. 3-1212 del 09/06/2025 "Calendario Venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2025/2026". Presa d'atto e verifica di coerenza delle richieste relative alle giornate di caccia programmata nei CA ai sensi dell'articolo 3.2 lett. B) dell'Allegato A alla citata DGR.



ATTO DD 840/A1715A/2025

DEL 01/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: DGR n. 3-1212 del 09/06/2025 “Calendario Venatorio relativo all’intero territorio regionale per la stagione 2025/2026”. Presa d'atto e verifica di coerenza delle richieste relative alle giornate di caccia programmata nei CA ai sensi dell’articolo 3.2 lett. B) dell’Allegato A alla citata DGR.

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dispone, all’art. 18, c.2) che le Regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativo all’intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 del medesimo articolo e con l’indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo;

la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) prevede, in particolare che la Giunta regionale, sentiti l’ISPRA, il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e la Commissione consultiva regionale, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adottati con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell’articolo 18 della legge 157/1992 e dell’articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Visto il comma 7 dell’articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell’articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino

all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2025 n. 3-1212 con la quale è stato approvato il *“Calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2025/2026”*, all. A) e le “\”, all. B) e in particolare l'allegato A al parag. 3 (Giornate e orari), p.to 3.2, lett.B) che prevede: *“I Comitati di gestione dei CA stabiliscono, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia. Qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 3.1. a), il Comitato di gestione provvede a fornire idonea motivazione alla Regione che, previa verifica di correttezza, approva la limitazione”*;

preso atto delle note pervenute al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura dai Comprensori Alpini CN5, TO1, TO4, TO5, CA CV1, con le quali sono state fornite le motivazioni a supporto delle scelte intraprese finalizzate a limitare a due i giorni di caccia programmata alle specie fauna selvatica stanziale e tipica fauna alpina;

preso atto altresì che i Comprensori Alpini CN1 e CN2 hanno indicato le scelte intraprese finalizzate a limitare a due i giorni di caccia programmata alle specie fauna selvatica stanziale e tipica fauna alpina nei rispettivi regolamenti

dato atto dell'esito dell'istruttoria effettuata dal Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura che ha ritenuto coerenti le motivazioni fornite a supporto della scelta di limitare le giornate di caccia programmata, finalizzata a conciliare e gestire l'attività venatoria unitamente alle conservazione del patrimonio faunistico;

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 *“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”*.

Visto il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016, n. 9.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 31 gennaio 2025 n. 11-739 recante *“Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027”*.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestato che, ai sensi della DGR 25 gennaio 2024 n. 8-8111 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 11/02/1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- L.r. n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- D.G.R. del 9 giugno 2025, n. 3-1212 "Legge 157/1992, articolo 18. Legge Regionale 5/2018, articolo 13. Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2025/2026 e delle relative istruzioni operative supplementari";
- gli Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

di prendere atto delle motivazioni fornite a supporto della scelta di limitare le giornate di caccia programmata finalizzata a conciliare e gestire l'attività venatoria unitamente alle conservazioni del patrimonio faunistico;

di approvare, come previsto all'art. 3.2. lett.B) dell'All. A) alla DGR 9 giugno 2025 n. 3-1212/2025/XII la limitazione a due delle giornate di caccia programmata alle specie fauna selvatica stanziale e tipica fauna alpina nei Comprensori Alpini in premessa indicati;

di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale ai sopra citati Comprensori Alpini affinché provvedano a dare la massima diffusione di quanto riportato nella presente determinazione dirigenziale;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto